



# Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal MUR- Anno 2020

## Atto del Governo 192

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	192	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2020	
Norma di delega:	Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204	
Numero di articoli:	2	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	29/07/2020	29/07/2020
annuncio:	02/09/2020	02/09/2020
assegnazione:	02/09/2020	02/09/2020
termine per l'espressione del parere:	02/10/2020	02/10/2020
Commissione competente:	7ª Istruzione pubblica, beni culturali	VII Cultura

### Presupposti normativi

#### *L'istituzione del Fondo e i soggetti destinatari*

Il **Fondo** ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) è stato istituito dall'art. 7 del **d.lgs. 204/1998**.

Le relative risorse sono allocate sul **cap. 7236/pg. 1** dello stato di previsione dell'ora soppresso MIUR.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1 del **D.L. 1/2020** (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'art. 4, co. 7-*bis*, dello stesso D.L. 1/2020 ha disposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le **variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione** del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi **comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi**, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.

Al momento, tuttavia, alle Camere non sono pervenute comunicazioni al riguardo.

In particolare, l'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha previsto che al Fondo affluivano, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:

- Consiglio nazionale delle ricerche (**CNR**);
- Agenzia spaziale italiana (**ASI**);
- Osservatorio geofisico sperimentale (poi, sulla base dell'art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - **OGS**);
- Enti già finanziati dall'allora MURST, ossia **Stazione zoologica "Anton Dohrn"** di Napoli e **Istituto nazionale di geofisica**.

Quest'ultimo è poi **confluito**, in base all'art. 1 del d.lgs. 381/1999, nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - **INGV**;

- Istituto nazionale per la fisica della materia (**INFN**).

Quest'ultimo è poi **confluito**, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003, nel **CNR**.

Inoltre, ha disposto che, dalla medesima data, affluivano al Fondo altri contributi e risorse finanziarie

stabiliti per legge in relazione alle attività di:

- Istituto nazionale di fisica nucleare (**INFN**);
- **INFN** e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble;
- Programma nazionale di ricerche in Antartide (**PNRA**).

In base all'art. 7 del [D.L. 30 settembre 2010](#) – con il quale sono stati rideterminati, tra l'altro, i soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA, in particolare affidando al CNR, ai sensi dell'art. 9, punto 2), del d.lgs. 213/2009, le attività di programmazione scientifica e di coordinamento (art. 3), le risorse destinate al Programma sono attualmente assegnate allo stesso **CNR**, nell'ambito del FOE.

Il CNR provvede ad erogare quota parte del finanziamento all'ENEA per la gestione delle campagne in Antartide;

- Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla **montagna**.

In seguito, esso è stato dapprima trasformato in Istituto nazionale della Montagna e, quindi, soppresso dall'art. 1, co. 1280, della L. 296/2006, che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta **soppresso** dall'art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:

- **Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste** (art. 9, co. 3, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
- Istituto nazionale di alta matematica - **INDAM** (art. 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
- **Istituto italiano di studi germanici** (art. 4, co. 5, del d.lgs. 419/1999).

L'Istituto è stato poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall'art. 1-*quinquies* del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);

- **Museo storico della fisica** e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi (art. 1, co. 5, della L. 62/1999);
- Istituto nazionale di astrofisica – **INAF** (art. 16, co. 1, lett. a), del d.lgs. 138/2003);
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – **INRIM** (art. 15, co. 1, lett. a), del d.lgs. 38/2004);
- **Sincrotrone di Trieste Spa**, con riferimento al quale l'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a € 14 mln, a valere sul FOE, con erogazione diretta;
- Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (**INDIRE**) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**), con riferimento ai quali l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono sul FOE per essere destinate al **funzionamento** dei due enti;
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (**ANVUR**). Al riguardo, infatti, l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, ha disposto che il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse – oltre quelle iscritte ai fini del funzionamento dell'ANVUR nello stato di previsione del Ministero –, a valere sul FOE (nonché sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università-FFO, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

### **L'ammontare del Fondo**


L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 aveva stabilito che l'ammontare del FOE doveva essere determinato in tab. C della legge di stabilità.

Attualmente – a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) operata con L. 163/2016, in base alla quale i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, articolata in due sezioni –, l'ammontare del FOE è stabilito direttamente dalla **sezione II della legge di bilancio**.

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse del FOE dal 2011 al 2020, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto.

(milioni di euro)

anno 2011	1.794
anno 2012	1.792
anno 2013	1.768
anno 2014	1.754
anno 2015	1.697
anno 2016	1.680
anno 2017	1.678
anno 2018	1.697
anno 2019	1.773
anno 2020	1.754



### Le principali disposizioni di riduzione e incremento del Fondo

Negli ultimi anni, varie previsioni normative hanno previsto riduzioni del FOE, altre hanno previsto aumenti per specifiche finalizzazioni.

#### Riduzioni del FOE

L'art. 8, co. 4-*bis*, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), ha previsto una riduzione del FOE, per un importo pari ad € 51,2 mln, a decorrere dal 2013.

L'art. 1, co. 343 e 344, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha, invece, previsto una riduzione del FOE per € 42,9 mln nel 2015 e per € 43 mln dal 2016.

In particolare, il co. 343 aveva previsto l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale al fine di rideterminare i **compensi dei componenti degli organi**, consentendo il conseguimento di risparmi lordi di spesa per € 916.000 nel 2015 ed € 1 mln dal 2016. Al riguardo, nella premessa del [DM 10 agosto 2015, n. 599](#), con il quale era stato operato il riparto del FOE per il 2015, si evidenziava che gli effetti del co. 343 citato "sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto nelle more del perfezionamento del decreto". Il decreto non risulterebbe tuttavia intervenuto.

Il co. 344 ha previsto l'adozione, sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto ministeriale con indirizzi per la **razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi**, prevedendo, in relazione a ciò, la riduzione del medesimo Fondo di € 42 mln dal 2015. E' stato, conseguentemente, adottato il [DM 22 aprile 2015, n. 240](#).

Successivamente, l'art. 1, co. 374, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha ridotto l'autorizzazione di spesa relativa al FOE di € 4 mln, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le **spese di natura corrente**.

Ancora in seguito, l'art. 3, co. 2, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha disposto che al contributo previsto dall'art. 2, pari (allora) a € 3 mln annui a decorrere dal 2016, destinato alla stabilizzazione della **Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)** – di cui all'art. 31-*bis* del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – si provvede, per ciascun anno, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente **riduzione del FOE** (e

quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO).

Da ultimo, l'**art. 32, co. 2, lett. d)**, del **D.L. 162/2019** (L. 8/2020) ha stabilito che all'incremento di € 4 mln annui dal 2020 delle risorse destinate alla **Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute** (GSSI) (disposto dal co. 1 dello stesso art. 32) si provvede, per **€ 0,5 mln per il 2020** e per **€ 2 mln annui dal 2021**, mediante corrispondente **riduzione del FOE**.

#### **Incrementi del FOE**

L'**art. 24, co. 1**, del **D.L. 104/2013** (L. 128/2013) ha autorizzato l'**assunzione** nel quinquennio 2014-2018, da parte dell'INGV, di complessive 200 unità di **personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca**, in scaglioni annuali di **40 unità personale**, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a € 2 mln nel 2014, € 4 mln nel 2015, € 6 mln nel 2016, € 8 mln nel 2017 e **€ 10 mln dal 2018**.

L'**art. 1, co. 373**, della **L. 208/2015** (L. di stabilità 2016) ha incrementato di **€ 15 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018** la dotazione del Fondo, destinando le risorse all'**Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)**, allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.

L'**art. 1, co. 247-250**, della stessa **L. 208/2015** ha previsto un incremento del FOE di **€ 8 mln per il 2016** e di **€ 9,5 mln dal 2017**, finalizzato all'**assunzione di ricercatori**, disponendo che l'assegnazione delle risorse sarebbe stata effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli stessi criteri con i quali viene ripartito il FOE.

I criteri per la ripartizione delle risorse sono stati definiti con [DM 26 febbraio 2016, n. 105](#), che, in particolare, ha disposto l'assunzione di **215 unità**.

L'**art. 1, co. 305**, della **L. 232/2016** (L. di bilancio 2017) ha previsto un incremento del FOE di **€ 25 mln dal 2018**, da destinare al sostegno specifico delle "**attività di ricerca a valenza internazionale**".

L'**art. 1, co. 633**, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018) ha previsto un incremento del FOE di **€ 2 mln per il 2018** e di **€ 13,5 mln dal 2019** da destinare all'assunzione di ricercatori.

I criteri per la ripartizione delle risorse e la conseguente ripartizione sono stati stabiliti con [DM 163 del 28 febbraio 2018](#) che, in particolare, ha disposto l'assunzione, oltre che di **ricercatori** – come previsto dalla legge –, anche di **tecnologi**, per complessive **307 unità**.

L'**art. 1, co. 632**, della stessa **L. 205/2017** ha previsto un incremento del FOE di **€ 350.000 dal 2020** ai fini della trasformazione del regime di **progressione stipendiale per classi** da triennale in biennale per il **personale di ricerca non contrattualizzato** in servizio presso l'INAF.

Da ultimo, l'**art. 238, co. 2**, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha incrementato il FOE di **€ 50 mln annui** a decorrere **dal 2021** per l'**assunzione di ricercatori** in alcuni enti pubblici di ricerca (al riguardo, si veda quanto osservato nel [dossier del Servizio Studi n. 295/6 del 9 luglio 2020](#)). In base al **co. 3** dello stesso articolo, la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al co. 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del FOE.

#### **Le modalità di riparto del Fondo tra gli enti**

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha disposto che il FOE è **ripartito annualmente** fra gli enti interessati con uno o più **DM**, comprensivi di **indicazioni per i due anni successivi**, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MUR può erogare **acconti**, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.

Le **regole per la ripartizione** del FOE sono state definite, da ultimo, con il **d.lgs. 218/2016** che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MUR, in parte superando alcune previsioni recate dal d.lgs. 213/2009, con cui era stato operato un riordino degli stessi enti.

In particolare, in base al combinato disposto dell'**art. 5, co. 1** e dell'**art. 6, co. 2**, del d.lgs. 218/2016, il MUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della **programmazione strategica preventiva** (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (**VQR**: effettuata, ogni 5 anni, dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca - ANVUR), nonché dei **Piani triennali di attività** (di cui al già citato art. 5 del d.lgs. 213/2009 e all'art. 7 del d.lgs. 218/2016).

L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un **piano triennale di attività (PTA)**, aggiornato annualmente, ed elaborano un **documento di visione**

**strategica decennale.** Il piano è valutato e approvato dal MUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

A sua volta, l'art. 7 del d.lgs. 218/2016 dispone che (tutti) gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un **PTA**, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la **consistenza** e le **variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale**, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9. Il PTA è approvato dal Ministero vigilante entro 60 giorni dalla ricezione (decorso i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato).

Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MUR (art. 5, co. 2, del d.lgs. 218/2016).

Qui il quadro dei decreti di riparto dal 2001 al 2015 pubblicato sul sito del Ministero. Per gli anni successivi il riparto è stato operato: per il 2016 con [DM 8 agosto 2016, n. 631](#); per il 2017 con [DM 8 agosto 2017, n. 608](#); per il 2018 con [DM 26 luglio 2018, n. 568](#).

Da ultimo, il **riparto per il 2019** è stato effettuato con il [DM 10 ottobre 2019, n. 856](#) (qui le tabelle), il cui art. 2 ha stabilito che, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per il 2020 e 2021, gli enti avrebbero potuto considerare quale riferimento il **100% dell'ammontare dell'assegnazione complessiva** indicata nelle rispettive tabelle, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. L'**Agenzia Spaziale Italiana (ASI)**, con riferimento all'assegnazione per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, avrebbe potuto considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione, nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE.

### ***Il finanziamento premiale e le risorse per la stabilizzazione del personale precario***

L'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 ha innovato la disciplina in materia di finanziamento premiale, disponendo che il (allora) MIUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il **finanziamento premiale** dei PTA e di specifici programmi e progetti proposti dai medesimi enti, e stabilendo che le modalità di assegnazione delle risorse dovevano essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne doveva fissare anche criteri, modalità e termini. A tale finalità sono stati destinati in via sperimentale, **per il solo 2017, € 68 mln**, a valere sulle risorse del **FOE**.

Tali somme sono state allocate sul **cap. 7237** dello stato di previsione del (soppresso) MIUR.

Conseguentemente, l'art. 20, co. 1, ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. 213/2009, che, fra l'altro, aveva disposto che una quota non inferiore al 7% del FOE e soggetta ad incrementi annuali – cd. quota premiale – doveva essere ripartita sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, secondo criteri disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Quanto previsto dall'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 è poi stato superato, per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento premiale per il 2017 (oltre che delle risorse premiali per l'anno 2016, che sarebbero dovute essere ripartite secondo i criteri definiti con il [DM 2527 del 26 settembre 2017](#)), dall'**art. 1, co. 647 e 648**, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018) che, nello specifico, ha previsto che, allo scopo di incentivare il **cofinanziamento** per la **stabilizzazione del personale** disciplinata dai co. 668-671 dello stesso art. 1:

- il **70%** doveva essere attribuito in proporzione all'**ultima assegnazione** effettuata in base alla **VQR**, quale disposta con il decreto di riparto della **quota premiale 2015** ([DM 27 ottobre 2017, n. 850](#));
- il **30%** doveva essere attribuito in proporzione alla **quota** (ordinaria) del **FOE 2017** attribuita a ciascun ente con [DM 8 agosto 2017, n. 608](#).

Peraltro, lo [schema di decreto ministeriale](#) trasmesso alla Camera, a titolo informativo, l'11 ottobre 2017 non prendeva a riferimento né i PTA, né specifici programmi e progetti presentati dagli enti (come previsto dallo stesso art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016), ma si basava essenzialmente sui risultati della VQR, mutuando i criteri stabiliti per il riparto della quota premiale 2016 ([DM 2527 del 26 settembre 2017](#)).

Le risorse premiali per il 2016 (pari a € 69,5 mln) e il 2017 (pari a € 68 mln) sono state quindi ripartite con [DM 5 febbraio 2018](#), n. 92.

A decorrere dal 2018, non ci sono state risorse specificamente destinate al finanziamento premiale.

Come evidenzia la relazione illustrativa dello schema in esame, infatti, dal 2018 le risorse prima destinate alla "ex

premierità" sono confluite con quote proporzionali nelle assegnazioni ordinarie degli enti e, anche per il 2020, nella legge di bilancio non è stato previsto nessuno stanziamento specifico per il cap. 7237.

Più nello specifico, il [DM 568 del 26 luglio 2018](#), relativo al riparto del FOE per il **2018**, ha destinato alle stabilizzazioni citate – come richiesto nei pareri espressi dalla [7<sup>a</sup> Commissione del Senato](#) e dalla [VII Commissione della Camera dei deputati](#) sullo schema di decreto ([AG n. 28](#)) – la somma di € 68 mln, ripartendo le risorse proporzionalmente all'assegnazione ordinaria.

Ancora in seguito, con [comunicato stampa del 30 luglio 2018](#), il MIUR aveva reso noto che € 68 mln del FOE sarebbero stati destinati, a regime, alla medesima finalità.

Da ultimo, nei pareri resi sullo schema di riparto del FOE per il 2019 ([AG n. 100](#)), rispettivamente il 18 settembre 2019 e il 24 settembre 2019, la [VII Commissione della Camera](#) e la [7<sup>a</sup> Commissione del Senato](#) hanno formulato la condizione che siano incrementate le assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione, coprendo sia i costi salariali ordinari che quelli accessori. Inoltre, in tali pareri è stata inserita la condizione che i fondi destinati alla stabilizzazione siano utilizzati dagli enti assegnatari entro il 31 dicembre 2020 esclusivamente per tale finalità, procedendo, in caso contrario, alla redistribuzione proporzionale agli enti che se ne siano pienamente avvalsi.

## Contenuto

### Premessa

Lo schema di decreto è composto di **2 articoli** e **16 tabelle** – che ne fanno parte integrante –, che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni (tab. 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per tipologia di finalità (tab. 2, 3 e 4) e per singolo ente (tab. 5-16).

Lo schema è, inoltre, corredato di **relazione illustrativa** che evidenzia che lo stesso si relaziona, fra l'altro, con il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR).

Il [Programma nazionale per la ricerca 2015-2020](#) è stato [approvato dal CIPE il 1 maggio 2016](#), in coerenza con quanto stabilito dalla [Strategia nazionale di specializzazione intelligente \(SNSI\)](#), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.

Esso è basato su **sei programmi di intervento**: Internazionalizzazione, Capitale umano, Programma nazionale infrastrutture, Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale, Efficacia e qualità della spesa, Programma per il Mezzogiorno.

In particolare, individua **12 aree di specializzazione** suddivise in 4 gruppi, in funzione della presenza di caratteristiche comuni, per ciascuno dei quali individua strumenti di sostegno e sviluppo differenziati. Nello specifico, sono considerate prioritarie le aree Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute; ad alto potenziale, le aree Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage; in transizione, le aree Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; consolidate, le aree Energia, Mobilità e Trasporti.

Evidenzia, altresì, che le aree così definite compongono in un quadro coerente le scelte strategiche compiute a livello europeo – soprattutto con il programma quadro Horizon 2020 – con le politiche di intervento definite a livello nazionale e regionale. Più specificamente, sottolinea che "Nella pratica, si sta facendo riferimento alle quindici priorità di H2020, mediate ed interpretate attraverso il criterio delle priorità nazionali e regionali".

Per completezza, si ricorda che, con [comunicato dell'11 agosto 2020](#), il Ministero dell'università e della ricerca ha dato notizia del lancio della **consultazione pubblica** per la definizione del **PNR 2021-2027**. In particolare, il comunicato evidenzia che l'iniziativa coinvolge per la prima volta i diversi portatori di interessi – non solo il mondo accademico e quello della ricerca pubblica e privata ma anche le autorità nazionali, regionali e locali, le imprese, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, le fondazioni, le organizzazioni della società civile e senza finalità di lucro, la società civile e tutti i cittadini – invitandoli a formulare osservazioni e proposte.

### Le risorse disponibili

L'**art. 1** reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2020, per un importo complessivo pari a **€ 1.754.343.350**.

Come evidenziato dal co. 1, le risorse sono allocate, come già detto, sul **cap. 7236/pg.1** dello stato di previsione dell'ora soppresso MIUR, secondo quanto riportato nella **tab. 1**.

Nell'ambito dell'importo complessivo indicato, le **assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR** – al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, INDIRE, INVALSI e ANVUR (per i quali v. *infra*) – ammontano, come indicato dal co. 2, a **€ 1.721,6 mln**.

**Rispetto al 2019** (€ 1.741,7 mln), si registra un **decremento del – 1,2%**.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** evidenzia che, a fronte di tale minore stanziamento, agli enti sono stati assegnati € 18 mln del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" istituito dall'art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), che sono stati ripartiti con [DM 294 del 14 luglio 2020](#) in proporzione all'assegnazione

ordinaria attribuita per il 2019 a ciascun ente a valere sul FOE.

Di seguito, la ripartizione, come indicata nella stessa relazione illustrativa:

<i>Destinatari dei contributi</i>	<i>DM 294 del 14 luglio 2020 (euro)</i>
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)	9.145.589
Agenzia spaziale italiana (ASI)	1.200.316
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)	3.915.615
Istituto nazionale di astrofisica (INAF)	1.475.235
Istituto naz.le di geofisica e vulcanologia (INGV)	1.007.718
Istituto nazionale ricerca metrologica (INRIM)	310.712
Ist. naz. oceanografia e geofisica sperim.le (OGS)	233.222
Stazione zoologica A Dhorn	209.927
Consorzio Area di ricerca scient. e tecn. Trieste	134.585
Ist. naz. di alta matematica "F. Severi" (INDAM)	36.821
Museo storico fisica - Centro studi e ric. E. Fermi	35.350
Istituto italiano di studi germanici	20.938
INDIRE	190.793
INVALSI	83.178
<b>TOTALE</b>	<b>18.000.000</b>

### **Le assegnazioni ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR**

I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR sono determinati come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e altre assegnazioni.

In base alla tab. 1, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a **€ 1.136,4 mln** e costituisce il **66,0%** dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti e il **98,9%** del totale dell'**assegnazione ordinaria 2019** (percentuale identica per tutti gli enti, come evidenziato nel prospetto allegato al presente dossier).

Gli **altri contributi**, per un totale complessivo di **€ 585,2 mln** (pari al **34,0%** dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti), sono costituiti:

- dalle somme per il finanziamento di **progettualità di carattere straordinario**, per un totale complessivo di **€ 16,4 mln**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tab. 2** dello schema;
- dalle somme per **attività di ricerca a valenza internazionale**, per un importo complessivo di **€ 521,1 mln**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tab. 3** dello schema.

Al riguardo, il **co. 5** dell'art. 1 dispone che le rispettive assegnazioni possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti;

- dalle somme – che costituiscono una novità introdotta dallo schema in esame – per **progettualità di carattere continuativo**, per un totale di **€ 46,7 mln**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tab. 4** dello schema.

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che tale aggregazione contiene quei progetti e/o interventi per i quali sono disposti stanziamenti per un **medio/lungo periodo**.

Rispetto al decreto di riparto per il 2019, inoltre, nello schema di decreto in esame non sono previsti stanziamenti per i "**Progetti bandiera e progetti di interesse**" in quanto – come evidenzia la relazione illustrativa –, in questa aggregazione erano riportati i 14 specifici progetti previsti originariamente dal PNR 2011-2013, **ad oggi tutti conclusi**.

Gli **importi complessivi da assegnare a ciascun ente**, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere continuativo, e totale, sono riportati nelle **lettere da a) a l)** del **co. 2 dell'art. 1**.

In particolare:

- al **CNR (tab. 5)** è destinata un'**assegnazione complessiva di € 656,2 mln**, di cui € 586,3 mln quale assegnazione ordinaria, che – come evidenzia la premessa dello schema – comprende **€ 2,6 mln** in favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di **Monterotondo**. Al riguardo, si ricorda che, a differenza degli anni fino al 2017, a partire dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) tale assegnazione non è stata esplicitamente prevista. La medesima premessa dello schema sottolinea che si procede in tal senso in continuità con quanto disposto con il DM 608/2017, di riparto del FOE per il 2017.
- All'**Agenzia spaziale italiana (ASI) (tab. 6)** è destinata un'**assegnazione complessiva di € 501,2 mln**, di cui € 76,9 mln quale assegnazione ordinaria.
- All'**Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (tab. 7)** è destinata un'**assegnazione complessiva di € 297,2 mln**, di cui € 251,0 mln quale assegnazione ordinaria.
- All'**Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (tab. 8)** è destinata un'**assegnazione complessiva di € 110,0 mln**, di cui € 94,6 mln quale assegnazione ordinaria.
- All'**Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (tab. 9)** è destinata un'**assegnazione complessiva di € 68,5 mln**, di cui € 64,6 mln quale assegnazione ordinaria.
- All'**Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (tab. 10)** è destinata un'**assegnazione complessiva di € 21,2 mln**, di cui € 19,9 mln quale assegnazione ordinaria.
- All'**Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) (tab. 11)** è destinata un'**assegnazione complessiva di € 19,6 mln**, di cui € 15,0 mln quale assegnazione ordinaria.
- Alla **stazione zoologica "Anton Dohrn" (tab. 12)** è destinata un'**assegnazione complessiva di € 14,4 mln**, di cui € 13,5 mln quale assegnazione ordinaria.
- Al **Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (tab. 13)** è destinata un'**assegnazione complessiva di € 27,0 mln**, di cui € 8,6 mln quale assegnazione ordinaria.
- All'**Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM) (tab. 14)** è destinata un'**assegnazione complessiva di € 2,8 mln**, di cui € 2,4 mln quale assegnazione ordinaria.
- Al **Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi (tab. 15)** sono destinati **€ 2,3 mln**, esclusivamente quale assegnazione ordinaria.
- All'**Istituto italiano di studi germanici (tab. 16)** sono destinati **€ 1,3 mln**, esclusivamente quale assegnazione ordinaria.

Il **co. 3** dell'art. 1 dispone che i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (*European Research Infrastructure Consortium ERIC*) (di cui al [regolamento \(CE\) n. 723/2009](#)) – ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura – costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC.

In particolare, precisa che ciò vale per la partecipazione attraverso:

- contributi in natura (*in-kind*);
- contributi a valere sul FOE (come determinati nella tabella relativa alle attività di ricerca a valenza internazionale).

Al riguardo, la premessa dello schema evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MUR, i quali assumono la qualifica di *representing entity* e che i finanziamenti, nella forma di contributi *in-kind* o contributi finanziari da parte di tali *representing entity*, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura.

### **Le ulteriori assegnazioni**

Il **co. 4** dell'art. 1 concerne le ulteriori assegnazioni. Si tratta, in particolare, di:

- **€ 14,0 mln** alla società **Sincrotrone di Trieste**;
- **€ 12,4 mln** per il funzionamento dell'**INDIRE**;
- **€ 5,4 mln** per il funzionamento dell'**INVALSI**.



€ 1 mln per il funzionamento dell'**ANVUR**. In base alla premessa dello schema, tali risorse sono stanziare per le esigenze dell'Agenzia nello svolgimento delle attività di valutazione della qualità della ricerca degli enti pubblici di ricerca.

### ***Le indicazioni per gli anni successivi***

L'**art. 2, co. 1**, reca le **indicazioni** per il **2021 e il 2022**. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il **100% dell'assegnazione** complessiva stabilita per il **2020**, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento.

Il **co. 2** reca **disposizioni specifiche per l'ASI**, sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2021 e il 2022, relativamente alle assegnazioni per le "**Attività di ricerca a valenza internazionale**", riferite alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali. Dispone, infatti, che per tali assegnazioni l'ASI potrà considerare il **100% della quota** assegnata nel **2020**, salvo eventuali riduzioni derivanti da modifiche ai programmi di collaborazione o da disposizioni normative di riduzione del FOE o per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.

Il **co. 3** dispone che le assegnazioni e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del MUR, mentre il **co. 4** prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.

Nel **prospetto allegato** si dà conto della ripartizione del Fondo nell'esercizio 2019, a confronto con le risorse di cui si propone l'assegnazione per il 2020 (come risultanti dall'articolato e dalle tab. da 1 a 16), con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio della ripartizione delle assegnazioni non ordinarie.



### **Formulazione del testo**

All'art. 1, co. 5, occorre sostituire il riferimento alla tab. 2 con il riferimento alla tab. 3.

(euro)

Destinatari dei contributi	2019 (DM 10 ottobre 2019, n. 856)			proposta 2020					
	IMPORTO ASSEGNATO	assegnazioni ordinarie	altre assegnazioni	IMPORTO ASSEGNATO	assegnazioni ordinarie		altre assegnazioni		
					totale assegnazioni ordinarie	ass. ord. 2020/ ass. ord. 2019	progett. di carattere straordinario	ricerca a valenza internazionale	progett. di carattere continuat.
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)	660.534.275	592.694.275	67.840.000	656.166.605	586.296.605	98,9%	12.230.000	69.870.000	26.000.000
Agenzia spaziale italiana (ASI)	510.218.397	77.788.397	432.430.000	501.198.733	76.948.733	98,9%	250.000	424.250.000	4.000.000
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)	300.807.624	253.757.624	47.050.000	297.218.510	251.018.510	98,9%	250.000	46.200.000	15.000.000
Istituto nazionale di astrofisica (INAF)	111.054.946	95.604.946	15.450.000	110.022.966	94.572.966	98,9%	2.000.000	15.450.000	600.000
Istituto naz.le di geofisica e vulcanologia (INGV)	69.956.736	65.306.736	4.650.000	68.501.801	64.601.801	98,9%	--	3.900.000	--
Istituto nazionale ricerca metrologica (INRIM)	21.386.181	20.136.181	1.250.000	21.168.826	19.918.826	98,9%	--	1.250.000	--
Ist. naz. oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)	19.714.332	15.114.332	4.600.000	19.551.185	14.951.185	98,9%	400.000	4.600.000	2.000.000
Stazione zoologica A. Dohrn	14.544.643	13.604.643	940.000	14.397.791	13.457.791	98,9%	--	940.000	--
Consorzio Area di ricerca scient. e tecn. Trieste	27.082.007	8.722.007	18.360.000	26.987.859	8.627.859	98,9%	1.000.000	18.360.000	--
Ist. naz. di alta matematica "F. Severi" (INDAM)	2.791.265	2.386.265	405.000	2.765.507	2.360.507	98,9%	300.000	405.000	75.000
Museo storico fisica - Centro studi e ric. E. Fermi	2.290.932	2.290.932	--	2.266.203	2.266.203	98,9%	--	--	--
Istituto italiano di studi germanici	1.356.896	1.356.896	--	1.342.250	1.342.250	98,9%	--	--	--
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.741.738.236</b>	<b>1.148.763.236</b>	<b>592.975.000</b>	<b>1.721.588.236</b>	<b>1.136.363.236</b>	<b>98,9%</b>	<b>16.430.000</b>	<b>585.225.000</b>	<b>47.675.000</b>

**Senato: Dossier n. 286**  
**Camera: Atti del Governo n. 192**  
**4 settembre 2020**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
CU0157